

46153/13



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE FERIALE PENALE

UDIENZA PUBBLICA  
DEL 29/08/2013

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENNARO MARASCA

Dott. GUICLA MULLIRI

Dott. PIERA MARIA SEVERINA CAPRIOGLIO

Dott. EMANUELE DI SALVO

Dott. ROBERTO MARIA CARRELLI PALOMBI DI  
MONTRONE

- Presidente - SENTENZA  
N. 76/2013  
- Consigliere - REGISTRO GENERALE  
N. 26261/2013  
- Rel.  
Consigliere -  
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

avverso la sentenza n. 1512/2012 CORTE APPELLO di PALERMO,  
del 22/01/2013

visti gli atti, la sentenza e il ricorso

udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/08/2013 la relazione fatta dal  
Consigliere Dott. EMANUELE DI SALVO

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. *WILFREDO CARAGALLI*  
che ha concluso per

*ALL'OGGETTO DEL RICORSO*

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensori Avv.

## RITENUTO IN FATTO

1. ricorre per cassazione , tramite il difensore , avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo , in data 22-1-13 , con la quale , in riforma della sentenza assolutoria emessa in primo grado , l'imputato è stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art 392 cp per essersi fatto arbitrariamente ragione da sé medesimo , al fine di esercitare un preteso diritto e potendo ricorrere al giudice , svuotando la casa coniugale di gran parte dei mobili e suppellettili e lasciandola , inabitabile , alla moglie e alla figlia minore dopo aver sostituito la serratura della porta d'ingresso. In Palermo il 29-4-2004
2. Il ricorrente deduce , con unico , articolato motivo , violazione degli artt 392 e 649 cp e vizio di motivazione della sentenza impugnata , poiché la Corte d'appello ha escluso la responsabilità dell'imputato in relazione alla sostituzione della serratura , avendo il consegnato le chiavi alla moglie, mentre ha ritenuto la sussistenza del reato di ragion fattasi limitatamente alla sottrazione di mobili in comunione dei beni , antecedentemente alla richiesta di separazione giudiziale ed al relativo provvedimento del giudice civile. Dunque non vi è mai stata alcuna violenza sulle cose , nell'accezione di cui al co 2 dell'art 392 cp e oggetto della querela è soltanto l'appropriazione di beni coniugali prima del provvedimento di separazione dei coniugi. Il nomen iuris da ascrivere alla fattispecie concreta in disamina è pertanto quello ex art 624 cp. Ne deriva che il fatto è non punibile ex art 649 cp  
Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è fondato. Occorre infatti richiamare l'attenzione sulla norma d'interpretazione autentica di cui all'art 392 co 2 cp, secondo la quale si ha violenza sulle cose allorchè la cosa venga danneggiata o trasformata o ne sia mutata la destinazione economica . La nozione di danneggiamento è stata delineata con precisione dalla giurisprudenza di questa Corte , che ha ripetutamente affermato che essa ricorre allorchando la cosa abbia subito un deterioramento di una certa consistenza ( Sez V , 5-4-2000 , Ferreri , Cass. pen. 2001 , 1203; Sez II 31-1-2005 n. 4229 , rv. 230700) , in modo tale da rendere necessaria una non agevole attività di ripristino (Sez . II 23-9-2009, n. 41284 , rv. n. 245245). Ma , anche laddove non siano stati arrecati danni materiali , può ricorrere il requisito della violenza sulle cose , qualora la condotta dell'agente si manifesti come esercizio di un preteso diritto



sulla cosa ,trasformandola o modificandone arbitrariamente la destinazione ( Sez VI , 29-11-99 , Cerzosimo , in Cass. pen. 2001, 2088) , come nel caso in cui vengano rimossi i paletti che recingano un posto auto ( Sez VI, 1-7-02 , Fusari , rv. n. 30021). Orbene ,nel caso in disamina , non può dirsi che l'asportazione dei mobili dall'appartamento abbia danneggiato o trasformato o mutato la destinazione economica dei beni. Nulla risulta infatti dalla motivazione della sentenza impugnata circa la causazione di danni materiali agli arredi o all'immobile. Non può , d'altronde, certamente ritenersi che quest'ultimo sia stato trasformato , essendo incontroverso che la struttura e le caratteristiche dell'immobile siano rimaste inalterate. Non può nemmeno sostenersi che ne sia stata mutata la destinazione economica poichè l'appartamento ha conservato intatte le proprie connotazioni funzionali nonché la destinazione ad uso di civile abitazione , che aveva in precedenza. Né possono rilevare , nell'ottica della disposizione in disamina , difficoltà estrinseche rispetto alla configurazione materiale e giuridica dell'immobile , come la scarsità del mobilio rimasto , risultando dalla sentenza d'appello che comunque nell'alloggio erano rimasti i divani , la camera da letto e qualche altra cosa. Trattasi infatti di difficoltà di mero fatto , che rimangono estranee alla nozione di destinazione economica di un bene , che è connessa alla struttura e alle caratteristiche intrinseche di esso nonché al regime giuridico che lo connota.

4. Non può neanche però attribuirsi alla fattispecie concreta sub iudice il nomen iuris ex art 624 cp . E' infatti incontroverso , in linea di fatto, che sia stata la moglie a lasciare l'appartamento onde il \_\_\_\_\_ , che era rimasto ad abitarvi , aveva il possesso degli arredi . Il possesso è , come è noto , elemento costitutivo del reato di appropriazione indebita. Quest'ultimo delitto sussiste ogniqualvolta l'agente ponga in essere atti di qualsiasi genere che eccedano comunque le facoltà inerenti al possesso ( Cass 29-3-1966 , Malis , rv . n. 101455) . E non può esservi dubbio che il trasporto dei mobili in località nota soltanto al \_\_\_\_\_ ma non alla moglie esulasse dall'ambito delle facoltà inerenti al titolo del possesso , essendosi l'imputato comportato uti dominus nei confronti dei beni. L'asportazione del mobilio integra pertanto gli estremi del reato di cui all'art 646 cp. Ne consegue l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art 649 co 1 n 1 cp , poichè il fatto è stato commesso in danno della moglie non legalmente separata , essendo pacifico che fra i coniugi non fosse ancora intervenuta la separazione legale.




La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio poiché il fatto , qualificato come violazione dell'art 646 cp , è non punibile ex art 649 cp.

PQM


QUALIFICATO IL FATTO COME VIOLAZIONE DELL'ART. 646 C.P., ANNULLA SENZA RINVIO LA SENTENZA IMPUGNATA PER ESSERE IL FATTO NON PUNIBILE EX ART. 649 COD. PEN.

Così deciso in Roma , all 'udienza del 29-8-13 .

Il Consigliere estensore



Il Presidente



**DEPOSITATA  
IN CANCELLERIA**

1 8 NOV. 2013



IL CANCELLIERE  
Stefania Petella

